

31. Principi per la redazione delle procedure aziendali per la prevenzione dei reati contro l'attività giudiziaria:

31.1. Possono essere adottate, dalle funzioni competenti, se ritenuto necessario per attuare il presente MO, specifiche procedure aziendali idonee a precludere indebite turbative, da parte di soggetti apicali, colleghi e collaboratori, nei confronti del soggetto interessato - nel caso in cui il medesimo sia a conoscenza di fatti rilevanti nell'ambito di processi penali pendenti - per effetto delle quali sia indotto a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria pur avendo la facoltà di non rispondere.

31.2. Le procedure aziendali sono costantemente aggiornate - da parte delle funzioni competenti - anche su proposta del CdV.

31.3. Il CdV cura - ai sensi art. 7.4.8. lett.n) - che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute e adeguate alle finalità in precedenza indicate. Il CdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Il CdV vigila che nelle società appartenenti al Gruppo siano adottati principi e procedure coerenti con i principi e le procedure fatti propri dalla Società, ai fini della prevenzione dei reati contro l'attività giudiziaria.

31.4. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MO, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione al CdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.